



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 13 del Registro

del 05-06-2017

Oggetto: Ricorso in Appello proposto innanzi al CGA di Palermo da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. c/Comune di Palma di Montechiaro.

ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 18,20 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Vice Segretario Dott.ssa Maria Gabriella Marino stante l'assenza del Segretario Generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali dalla quale si rileva che l'Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico - legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributarî e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanze per quanto concerne la regolarità contabile;

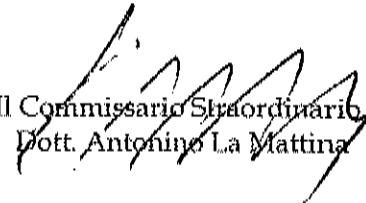
DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al C.G.A. di Palermo nel Ricorso in Appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza TAR Sicilia n.2675/2016, al fine di resistere sulle infondate motivazioni addotte in ricorso;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" - Imp. n. 77445.


Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino La Mattina

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che con ricorso inoltrato al TAR Sicilia – Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro e nei confronti dell'ANAS spa, la Società Rete Ferroviaria Italiana spa con sede in Roma, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza sindacale n.73 del 25.11.2010, con la quale si ordinava a RFI spa, all'ANAS spa e all'Ente Acquedotti Siciliani, di provvedere alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale delle aree di rispettiva proprietà, divenute deposito incontrollato di rifiuti pericolosi;

Che con deliberazione n.8 del 4/2/2011 la Giunta Municipale ha conferito incarico legale per la costituzione in giudizio per la difesa degli atti dell'Ente all'Avv. Gaetano Bruna del Foro di Agrigento;

Dato atto che il TAR adito, con ordinanza n.176/2011, ha respinto la domanda di sospensione richiesta da RFI spa e, con successiva sentenza n.2675/2016 della Sezione Prima, ha rigettato, in quanto infondato, il ricorso proposto da RFI spa condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palma di Montechiaro, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori;

Che Rete Ferroviaria Italiana (R.T.I.) s.p.a ha proposto appello innanzi al C.G.A. di Palermo per l'annullamento della sentenza n.2675/2016 emessa dal TARS Sez. I, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da RFI spa;

Esaminato l'atto di Appello;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare – contratto stipulato in data 12.10.2015;

Dato atto che l'impegno di spesa n. 77445 di € 23.345,92 assunto sul cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitrâggi" presenta un residuo pari ad € 23.345,92 per il periodo da ottobre 2016 fino allo scadere della convenzione;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al C.G.A. di Palermo nel Ricorso in Appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza TAR Sicilia n.2675/2016 al fine di resistere sulle motivazioni addotte in ricorso;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitrâggi" – Imp. n. 77445.

Il Proponente
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

AVV. ROSALBA BASILE
Patrocinante in Cassazione
Via B. Latini n. 8 - 90141
Palermo - Tel/fax 091 324890
PEC:rosalbabasile@pecavvpa.it

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN SEDE
GIURISDIZIONALE -PALERMO -**

RICORSO IN APPELLO

della **Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A.** (P.Iva 01585570581) in persona del suo istitutore **Avv. Vincenzo Sica** rappresentata e difesa dall'**Avv. Rosalba Basile**, nata a Monreale il 26.12.1962 (C.F.BSLRLB62T66F377C, P.IVA04154760823, PEC: rosalbabasile@pecavvpa.it - tel/fax 0915083481) ed elettivamente domiciliata in Palermo presso il suo studio in via Brunetto Latini n.8 per mandato in calce rilasciato su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche a mezzo di fax al numero 091.324890, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rosalbabasile@pecavvpa.it, nel rispetto e con le modalità delle vigenti disposizioni di legge in materia.

CONTRO

Il Comune di Palma di Montechiaro in persona del legale rappresentante pro tempore

E NEI CONFRONTI

dell'**ANAS S.p.A** in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'**Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.)** in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento

della sentenza n.2675/2016 resa dal TARS Sez. I, depositata in segreteria il 21/11/2016 e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da RFI S.p.A per l'annullamento dell'ordinanza n.73 del 25.11.2010, con la quale il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro ha ordinato di provvedere, sulle aree di proprietà, divenute un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, entro le 48 ore, alla messa in sicurezza d'urgenza delle stesse ed, entro il

termine di giorni 30 dalla notifica, al loro ripristino ambientale, ed è stata, altresì, disposta la condanna di RFI S.p.A alle spese del giudizio.

FATTO

La società ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Palma di Montechiaro Contrada Mandranova, identificato in catasto al fg.31 p.lla n.165\b, reliquato di una dimessa tratta ferroviaria ubicata nelle immediate vicinanze della strada statale, facente parte di una più vasta area di proprietà dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) e dell'Anas, ove sono stati abbandonati da parte di ignoti rifiuti di ogni genere.

Con nota prot. n.566 del 23\11\2010 la Polizia Municipale ha comunicato alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, di avere notiziato in data 22\11\2010 l'autorità giudiziaria con informativa del reato ex art.347 c.p.p. Reg. n.73\2010, *"per avere ignoti attivato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, in Agro di Palma di Montechiaro, foglio di mappa 31 particelle 227, 165\b e 86."*

Con ordinanza n.73 del 25.11.2010 assunta ai sensi dell'art 192 del D.lgs n. 152\2006, il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro richiamando la predetta nota e *"dato atto che l'area in argomento risulta priva di recinzioni o altre opere idonee ad evitare l'accesso ed a prevenire il deposito di rifiuti"*, ha intimato la società appellante e le odierne controinteressate in quanto proprietarie delle aree divenute un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, di provvedere entro le 48 ore alla messa in sicurezza d'urgenza delle stesse ed, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, al loro ripristino ambientale.

Avverso tale provvedimento RFI S.p.A ha proposto ricorso al TAR, notificato il 17\01\2011 ed iscritto al n.176/2011 Reg. Ric., per i seguenti motivi:

"I. Violazione e falsa applicazione dell'art 192 D.lgs n. 152\2006. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, carenza di istruttoria ed errato esercizio dell'azione amministrativa"

Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, in relazione all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, peraltro non svoltosi in contraddittorio con gli interessati".

II. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art 192 D.lgs n. 152\2006 in combinato disposto con l'art. 160 L.R. n. 25\93

Difetto di competenza e di legittimazione passiva"

La domanda cautelare avanzata in seno al ricorso è stata rigettata, avendo il Tribunale *"ritenuto che alla luce della documentazione depositata dal Comune di Palma di Montechiaro, appaiono meramente formali le invocate esigenze di garanzia procedimentale, poste a fondamento del primo motivo di ricorso, mentre la dedotta eccezione di incompetenza appare quanto meno opinabile. Diversamente ha ritenuto Questo Ecc.mo CGA all'esito dell'appello cautelare proposto: con ordinanza n.514\2011 pur confermandosi le decisione del TARS per insussistenza del "periculum in mora", sul "fumus" è stato evidenziato che "le questioni sollevate appaiono di complessa valutazione".*

All'esito del giudizio con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto, decretando la carenza di fondamento del primo motivo di ricorso con rilevare che *"a far tempo dal 18\10\2006 RFI fosse a conoscenza dell'avvenuto sversamento, nelle aree in proprietà di rifiuti da parte di terzi. A fronte di detta consapevolezza, l'assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell'area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell'area.*

Ad ulteriore confutazione del dedotto profilo inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Comune (produzione del 17/12/2015) ha depositato in atti la nota 22/12/2010 prot. 26011 nella quale si richiama la precedente nota prot.16261 del 10/08/2010 con la quale l'Ente locale, a fronte della ripresa di abbandoni di nuovi rifiuti, "ha invitato gli enti proprietari delle particelle interessate ad eseguire opere atte ad impedire il perpetrarsi del fenomeno."

Con riguardo al secondo motivo di ricorso anch'esso disatteso, il TAR ha così statuito: *"In relazione al contestata incompetenza del Comune di Palma di Montechiaro ed emettere l'impugnata ordinanza, assumendosi in specie al competenza delle Province -ex art. 160 L.R. 25/1993- per le parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati (ipotesi ritenuta sussistente in specie) ritiene il Collegio di dover far applicazione dei principi giurisprudenziali di cui alla recente sentenza della Sezione n. 1879/2015, cui si rinvia per brevità, con la quale si è delineato il nuovo quadro normativo nel settore della raccolta dei rifiuti e relative competenze affermandosi l'implicita abrogazione dell'art. 160 L.r. 25/93.."*

Le motivazioni con le quali è stato ritenuto infondato il primo motivo di ricorso supportanti la sentenza impugnata, si appalesano erronee e meritevoli di ampia censura per i seguenti

MOTIVI

Errore di giudizio per immotivato ed anormale convincimento sull'esistenza dei presupposti di cui all'art. 192 D.lgs n.152/2006 previsti per la adozione del provvedimento impugnato.

Erronea e travisata valutazione della documentazione versata in atti dal Comune resistente.

Con il primo motivo di ricorso RFI ha lamentato illegittimità del provvedimento impugnato per *"Violazione e falsa applicazione dell'art 192 D.lgs n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, carenza di istruttoria ed errato esercizio dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, in relazione all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, peraltro non svoltosi in contraddittorio con gli interessati"*: il Comune di Palma di Montechiaro non ha contestato alla odierna appellante alcuna condotta dolosa o colposa al riguardo ed ha posto alla base della ordinanza soltanto la circostanza che una porzione dell'area interessata, priva di recinzioni o altre opere idonee ad evitare l'accesso ed a prevenire il deposito di rifiuti, fosse di sua proprietà.

Nello specifico nel ricorso è stato denunciato che, in violazione dell'art.192 del d.lgs. n.152/2006, il Comune appellato ha omesso:

- 1) di accertare in contraddittorio e dedurre in concreto profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo a RFI SpA, costituenti i necessari presupposti per la legittima adozione dell'atto avente natura sanzionatoria ripristinatoria;
- 2) di provvedere all'indefettibile e formale comunicazione dell'avvio del procedimento teso all'emanazione dell'ordinanza in questione.

Le argomentazioni di diritto supportanti i superiori motivi di censura dell'ordinanza sindacale impugnata con il ricorso, hanno trovato pieno riconoscimento nell'orientamento espresso di recente del TARs Palermo Prima Sez. in analoghe fattispecie (vedesi TAR Palermo sez. I sentenze nn. 2108/2016, 1624/2016 e 3279/2015), orientamento consolidatosi con pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n 705 del 22/02/2016, così massimata *"Ai sensi dell'art.192, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, e relativamente alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, essendo necessario che la responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, sia accertata dai soggetti preposti al controllo e, fra questi, il Comune."*

In particolare con riferimento alla mancata recinzione del fondo nella predetta sentenza il Consiglio di Stato chiarisce che *"Oltre tutto, l'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. In tale ottica la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo."* (in tal senso anche TAR Puglia Lecce sez. III n.72/2017).

Con la pronuncia gravata la Seconda Sezione del TARs Palermo ha ignorato l'orientamento giurisprudenziale di cui si è detto: ed invero, in presenza un

provvedimento adottato ai sensi dell'art.192 D.lg. n.152\2006 gravemente lacunoso, non riportando alcuna motivazione relativa alla responsabilità del proprietario, il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità di RFI a titolo di colpa per avere rilevato che la stessa, nonostante *“fosse a conoscenza nell'anno 2006 dell'avvenuto sversamento, nelle aree, in proprietà di rifiuti da parte di terzi”*, non ha intrapreso nel 2010 alcuna iniziativa e accorgimento atto a *“scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiale di risulta da parte di terzi nell'area di pertinenza.*

A parte la doverosa considerazione che il dato oggettivo non contestabile utilizzato dal decidente, - *“l'area in questione era stata interessata nel passato da precedenti abusivi sversamenti di rifiuti da parte di terzi”* - al fine di imputare la responsabilità a RFI, riguarda eventi verificatisi nel lontano 2006 privi di collegamento con il procedimento conclusosi con l'ordinanza sindacale n.73\2010 impugnata, quel che rileva in questa sede al fine di far trasparire l'errore di giudizio lamentato è l'assenza di ogni considerazione e valutazione, da parte del TARS ai fini del decidere, della denunciata insussistenza del preventivo accertamento in contraddittorio dell'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al titolare dell'area, costituente presupposto di legge per l'esercizio del potere di ordinanza ex art. 192 D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Tale norma, infatti, così recita

- «1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
- 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in*

contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

È, dunque, pacifico che il proprietario, anche qualora non si sia reso personalmente responsabile dell'abbandono dei rifiuti, può legittimamente essere destinatario delle ordinanze de qua, ma l'amministrazione deve preventivamente accertare in contraddittorio l'esistenza del dolo o della colpa in capo a costui, disponendo all'uopo la necessaria attività istruttoria.

E pertanto la preventiva e formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati.

La giurisprudenza ha da tempo affermato l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione dell'imputabilità soggettiva della condotta (cfr. da ult. Cons. St, V, 22 febbraio 2016, n. 705).

Ciò posto e premesso che nel caso di specie il procedimento è stato attivato dal Comune a seguito della nota della locale Polizia Municipale prot. n.566 del 23\11\2010, concernente la comunicazione di informativa del reato ex art.347 c.p.p. Reg. n 73\2010, prot. n.5658 del 22\11\2010, per avere ignoti attivato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, in Agro di Palma di Montechiaro, foglio di mappa 31 particelle 227, 165\b e 86 “, e che l’ “area è stata sottoposta a sequestro di P.G., giusto verbale n.33\2010”, nessuna

comunicazione di avvio del procedimento è stata indirizzata a RFI odierna ricorrente.

Non può considerarsi tale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la nota prot. n.16261 del 10/08/2010, sconosciuta a RFI, non esistente agli atti del giudizio ma solamente richiamata nella nota 22/12/2010 prot. 26011 depositata da RFI in giudizio, con la quale il Comune, a fronte della ripresa di abbandoni di nuovi rifiuti, avrebbe *“invitato gli enti proprietari delle particelle interessate ad eseguire opere atte ad impedire il perpetrarsi del fenomeno.*

A parte l'inammissibile valutazione al fine di decidere di un documento non esistente agli atti, il primo giudice ha ritenuto insussistente l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento sulla scorta dell'erronea e travisata considerazione che RFI fosse stata invitata a eseguire opere per impedire il ripetersi del fenomeno, non considerando che la comunicazione di avvio del procedimento omessa non riguardava l'esecuzione di opere atte a impedire il versamento di rifiuti, ma gli obblighi di rimozione e bonifica imputati a RFI senza previa comunicazione e senza accertamento della responsabilità in contraddittorio.

Ma anche a voler, con una forzatura di non poco momento, ritenere che la nota prot.16261 del 10/08/2010 richiamata dal TARS sia idonea a servire quale comunicazione di avvio del procedimento, ciò che è poi mancato è stato il reale coinvolgimento del soggetto proprietario, finalizzato al preventivo l'accertamento in contraddittorio, come puntualmente richiesto dall'art. 192 comma 3 cit.

Se come traspare dall'inequivoca previsione normativa l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, si deve ritenere che la preventiva, formale, comunicazione dell'avvio del procedimento si configuri come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati apparendo recessive, in tale specifica materia, le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21 octies della L. n. 241/1990.

In tal senso di recente il Consiglio di Stato *"In materia di divieto di abbandono di rifiuti il legislatore delegato (art. 192 D.lgs. 152/2006) ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo. Di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, nemmeno soggetto al temperamento che l'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale posta dall'art. 7 della stessa legge. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 2 marzo 2016, n. 488 (Consiglio di Stato sentenza n. 3163 15 luglio 2016.)*

Sussistono, pertanto, vizi lamentati nel primo motivo del ricorso che affliggono l'atto impugnato: a conferma va aggiunto che l'ordinanza impugnata omette del tutto di argomentare in ordine al profilo dell'imputabilità, così addivenendo ad una ascrizione della responsabilità di RFI per l'abbandono dei rifiuti a titolo meramente oggettivo.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, si chiede che

VOGLIA L'ON.LE C.G.A.

Annulare la sentenza impugnata e in vece e luogo del TARS annullare il provvedimento amministrativo gravato.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Palermo 11 marzo 2017

Avv. Rosalba Basile

Firmato digitalmente da

**ROSALBA
BASILE**

O = non presente
C = IT

Nella qualità di Istitutore, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini, dei Distretti notarili di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n. 77986 rog. n. 19575, del 16 marzo 2012, registrato in Roma all'Ufficio delle Entrate di Roma I il 20 marzo 2012, delega l'Avv. lo ROSALBA BASILE nata a MONTEALE JE 25/12/1962 (CFBSLRZB62T66F312C) A PRO MUOVERE RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI COM. NA DI PALMA DI MATTARONE LATINI E a rappresentare e difendere, la "Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni" - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D. Lgs. n. 112/2015 Cod. Fisc. 01585570581 e P.Iva 01008081000 - nel presente grado di giudizio con ogni più ampia facoltà, ivi compresa la transazione giudiziale, il potere di proporre domanda riconvenzionale e chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti ed appelli incidentali, resistere a motivi aggiunti e ad appelli incidentali, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. lo STESSO

atto in PALERMO VIA BRUNETTO LATINI N. 8

nonché, previa informazione ex art. 13 d. lgs 196/03, lo autorizzo, e con lui i suoi collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio e dell'eventuale componimento bonario.

Palermo 14 marzo 2022

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ PER AZIONI

(Avv. Vincenzo Sica)

E' AUTENTICA

Fco AVV. ROSALBA BASILE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino La Mattina

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

